



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 71 DEL 03-07-2015

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA PARROCCHIA CRISTO RE PER SUPPORTO SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI VERSO STRUTTURE OSPEDALIERE, SANITARIE SPECIALISTICHE DELLA ZONA E PER ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 17.10 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA PARROCCHIA DI CRISTO RE PER SUPPORTO SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI VERSO STRUTTURE OSPEDALIERE, SANITARIE, SPECIALISTICHE DELLA ZONA E PER ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Sovico è da sempre impegnato nella promozione, nella progettazione e nell'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di specifiche fasce della popolazione in condizioni di particolare disagio e difficoltà, al fine di attenuare tali condizioni ed agevolare il più possibile il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione di tutti alla vita sociale;
- Nell'ambito delle attività conseguenti a tale impegno, l'Amministrazione Comunale ha da tempo istituito, con riferimento ai cittadini residenti a Sovico, un servizio rivolto al trasporto occasionale di persone anziane, disabili o minori in situazione di particolare necessità presso centri socio-assistenziali, socio-educativi, riabilitativi o formativi;

Richiamate le norme di seguito elencate:

- Art. 118 Cost., quarto comma, secondo cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, secondo cui "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
- legge 328/00 " Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali "
 - art. 1 comma 4: gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di patronato , delle organizzazioni volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - art. 1 comma 5: alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché , in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organismi di volontariato, associazione ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;
 - art. 6: i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ad al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testi Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Riscontrata sul territorio la pluriennale e consolidata opera della Parrocchia di Cristo Re, da tempo impegnata nel rilevare le esigenze e far fronte ai bisogni di quelle fasce di popolazione in cui maggiore è il rischio di difficoltà e disagio, ponendo in essere un'attività che si sostanzia nell'erogazione di servizi rivolti alla persona;

Verificato nello specifico che, nell'ambito della citata attività, presso la Parrocchia di Cristo Re risulta già essere attivo un servizio teso a garantire in via prioritaria interventi di trasporto occasionale riconducibili alla stessa tipologia di servizio evidenziata in premessa;

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare da un lato le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli

operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale dall'altro una migliore sostenibilità degli stessi da un punto di vista economico-finanziario.

Visto l'art. 4 comma 6 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 che dispone quanto segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali."

Ritenuto la Parrocchia di Cristo Re non rientrante nel divieto disposto dal Decreto Legge n. 95/2012 in quanto il servizio svolto risulta ricompreso nel campo dei servizi socio-assistenziali;

Vista in proposito la deliberazione Corte dei Conti Sez. Lombardia del 20 dicembre 2010 n. 1075 ed il successivo parere n. 89 del 26 febbraio 2013 in merito alla definizione dei criteri per l'emissione di contributi alle associazioni;

Considerato in particolare che, come emerge da tale ultimo parere: "Ciò assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la connotazione tuttora ammessa (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di una attività propria del Comune in forma sussidiaria".

Richiamata la delibera G.C. n. 88 del 27.06.2013 con la quale veniva approvata la convenzione tra il Comune di Sovico e la Parrocchia di Cristo Re per il periodo 1.07.2013-30.06.2015, relativa all'attività di supporto all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto occasionale di persone residenti verso strutture ospedaliere, sanitarie e specialistiche della zona e per altri servizi alla persona;

Visti i consolidati rapporti di collaborazione che già intercorrono tra l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Cristo Re in ordine allo svolgimento di attività ed interventi in ambito sociale ed educativo;

Considerato che la Parrocchia di Cristo Re, quale ente ecclesiastico, risulta essere riconducibile alla categoria delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 Legge n. 222/1985;

Visto l'art.18 del suddetto Regolamento che disciplina la possibilità di stipulare convenzioni per iniziative in collaborazione o cooperazione con il Comune;

Visto l'art. 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/07/1991 e successive modifiche, che include la Parrocchia quale soggetto beneficiario di contributi economici da parte del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l'allegata convenzione tra il Comune di Sovico e la Parrocchia di Cristo Re relativa all'attività di supporto all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto occasionale di persone residenti verso strutture ospedaliere, sanitarie e specialistiche della zona e per altri servizi alla persona che avrà durata dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2018;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata bozza di convenzione per il periodo 1.07.2015-30.06.2018, tra il Comune di Sovico e la Parrocchia di Cristo Re relativa all'attività di supporto all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone residenti verso strutture ospedaliere, sanitarie e specialistiche della zona e per altri servizi alla persona, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare atto altresì che secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione di cui al punto 1 il Comune provvederà a corrispondere per ciascun anno di durata della presente convenzione un contributo economico a titolo di rimborso a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio quantificato in € 4000,00;
3. Di demandare al responsabile del settore socio-culturale l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto;
4. Di demandare, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, al Responsabile del Settore Socio Culturale, la stipula della convenzione;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: - bozza convenzione;
- pareri;

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA PARROCCHIA DI CRISTO RE PER SUPPORTO SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI VERSO STRUTTURE OSPEDALIERE, SANITARIE, SPECIALISTICHE DELLA ZONA E PER ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA.

L'anno Duemilaquindici, il giorno del mese di nella Residenza Municipale

TRA

Il COMUNE DI SOVICO (C.F. 00866640154), rappresentato da.....nato a -----
--- il -----, in qualità di che dichiara di agire esclusivamente in nome
e per conto del Comune che rappresenta

E

Il M. Rev.mo don -----, nato a ----- il ----- in qualità di parroco pro-tempore
della Parrocchia di Cristo Re di Sovico, il quale agisce in nome e per conto dell'istituzione
che rappresenta;-----

PREMESSO CHE

- L'art. 118 Cost., quarto comma, prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
- La Legge 328/00 " Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali " prevede quanto segue:
 - art. 1 comma 4: gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di patronato , delle organizzazioni volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - art. 1 comma 5: alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché , in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organismi di volontariato, associazione ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

- art. 6: i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ad al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testi Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
- Il Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici o privati, prevede, all'art. 2, la Parrocchia quale soggetto beneficiario di contributi economici da parte del Comune, nonché all'art. 7 comma 1 lettera d) la possibilità di concedere contributi straordinari finalizzati allo svolgimento di una attività di supporto o sostituzione all'Ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi;
- L'art.18 del suddetto Regolamento disciplina la possibilità di stipulare convenzioni per iniziative in collaborazione o cooperazione con il Comune;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

La Parrocchia di Cristo Re, si rende disponibile a supportare l'Amministrazione Comunale nei seguenti servizi:

- trasporti occasionali non continuativi di minori e disabili presso centri socio – assistenziali, socio – educativi, riabilitativi o formativi della zona.

Art. 2

La Parrocchia, in base alle proprie risorse, provvederà a garantire i servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale in forma gratuita, avvalendosi di personale volontario e mezzi propri.

Art. 3

Per lo svolgimento del servizio la Parrocchia dovrà utilizzare idonei automezzi che dovranno essere guidati da personale in possesso delle necessarie licenze di guida e delle idonee capacità, sia legali che di fatto.

Il carburante, la manutenzione dei mezzi, le coperture assicurative necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ogni altro qualsivoglia onere derivante dalla presente convenzione sono a carico della Parrocchia.

Art. 4

Gli interventi di trasporto occasionale in discorso saranno realizzati dalla Parrocchia previa apposita comunicazione da parte dei Servizi Sociali del Comune, rilasciata all'esito della valutazione delle singole richieste pervenute; in tale sede si provvederà altresì a specificare i dati relativi al trasporto da effettuare.

Art. 5

Salvo particolari situazioni indicate dai servizi sociali, i trasporti occasionali di cui all'art. 1 dovranno essere effettuati con la presenza di un accompagnatore.

Nel caso di trasporti occasionali di cui all'art. 1 l'accompagnatore dovrà necessariamente essere un familiare del minore trasportato ovvero altra persona munita di specifica delega, previa autorizzazione scritta rilasciata dai genitori e fatta pervenire ai servizi sociali.

Art. 6

A sostegno dell'attività di cui all'art. 1 l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere alla Parrocchia di Sovico un contributo economico per ciascun anno di durata della presente convenzione che si determina in via presuntiva in un contributo di € 4.500,00 a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto, ivi comprese quelle relative agli oneri per la copertura assicurativa di cui all'art. 8.

Detto contributo verrà liquidato, per ogni anno di durata della presente convenzione come segue:

- entro il 31 dicembre acconto di € 2250,00
- entro il 30 giugno – saldo contributo annuale previa presentazione di idonea rendicontazione come di seguito specificato;

Il Comune assicura il contributo di cui sopra previa presentazione di apposita documentazione giustificativa da parte della Parrocchia che rendiconti le spese sostenute tenuto conto dei seguenti costi:

- . Il contributo di euro 0,45 al Km per i servizi effettuati con idonei automezzi, comprensivo del rimborso delle spese per carburante e ammortamento degli automezzi;

Qualora a fine anno, i costi sostenuti dall'associazione fossero superiori e/o inferiori al contributo stabilito, previa verifica concordata tra i responsabili del Comune e la Parrocchia, si provvederà al relativo conguaglio.

In caso di cessazione anticipata della presente convenzione il contributo annuale verrà liquidato proporzionalmente ai mesi di durata.

In nessun caso sono previsti rimborsi per le prestazioni erogate dai volontari della Parrocchia, né a carico del Comune né a carico dei singoli utenti segnalati dal Comune.

La Parrocchia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

Pertanto la stessa, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente.

La Parrocchia si impegna a comunicare al Comune di Sovico ogni ed eventuale variazione in merito. Qualora la Parrocchia non assolva agli obblighi predetti, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge.

Art. 7

La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2015 al 30.06.2018.

Alla scadenza di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 8

La Parrocchia è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale e amministrativo per gli obblighi previsti dalla presente convenzione e con la firma della stessa solleva il Comune da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni che possano occorrere a persone o cose in occasione dell'espletamento del servizio.

A tal fine la Parrocchia dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa RCT / RCO che comprenda l'attività svolta dai volontari.

La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei mezzi utilizzati per il servizio, compresi i terzi trasportati è garantita dalle singole polizze dei mezzi utilizzati dai conducenti;

Per il rischio infortuni i conducenti sono coperti dalla polizza cumulativa della Parrocchia, di cui la Parrocchia fornirà copia.

Art. 9

La Parrocchia è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

A tal fine, il legale rappresentante della Parrocchia verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.

La Parrocchia procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.

In particolare la Parrocchia: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti - emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la ditta è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della disposizioni previste dalla legge.

Art. 10

Sia il Comune che la Parrocchia possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento dei reciproci obblighi e doveri. Le parti potranno altresì recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno sei mesi prima.

Art. 11

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Per il Comune

Per la Parrocchia di Cristo Re

(Il Parroco)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 71 DEL 31/1/15 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA PARROCCHIA DI CRISTO RE PER SUPPORTO SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI VERSO STRUTTURE OSPEDALIERE, SANITARIE, SPECIALISTICHE DELLA ZONA E PER ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA.

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Addì, 2.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Rossi Dott.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, 02.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dott.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi

03 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 03 SET 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi

03 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

